



**ALLEGATO 1**

**REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITÀ  
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHIE FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,  
E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE**



**MISURA 08**

***“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”***  
*(art. 21.1 e art. 24 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)*

**SOTTOMISURA 8.5**

***“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”***

**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE**

**8.5.1 b**

***“ Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale o Strumenti Equivalenti”***

**SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI  
DALL’AIUTO  
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO**

## 1. PREMESSA

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 1867 del 18-01-2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che ha abrogato il D.M. 2490/2017, di pari oggetto.

Le suddette disposizioni sono state prima recepite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 e successivamente modificate ed integrate dalla Determinazione Dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019 della quale in particolare rileva l'allegato 1 "*Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento" e l'allegato 2 "Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture"*.

Il presente sistema dei controlli si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, così come individuate all'art. 2, comma 1, delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di generali" approvate con la DGR n. 147/2016.

Ancor più in particolare le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla **Misura 8 - Sottomisura 8.5 – Tipologia di Operazione 8.5.1.b** "*Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione Forestale o Strumenti equivalenti*" del PSR 2014/2020 del Lazio, per la redazione e/o aggiornamento/revisione dei piani di gestione e assestamento forestale (PGAF) e dei piani poliennali di taglio (PPT) in quanto strumenti equivalenti.

Le riduzioni/esclusioni dell'aiuto possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Tutti gli *Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (IC)* stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione e pertanto anche per la misura 8.5.1.b, sono identificati come singoli IC all'interno dell'applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. I bandi pubblici per l'adesione ai vari regimi di aiuti sono definiti a livello di "tipologia di operazione" e in conseguenza, per l'ambito applicativo del presente documento, rispondono alla seguente classificazione riportata di seguito in ordine di priorità:

1. Misura 8 "*Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*"
2. Sottomisura 8.5 "*Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*"
3. Tipologia di operazione 8.5.1.b "*Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale o Strumenti Equivalenti*"

## 2. RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO

Il bando pubblico stabilisce quali sono i requisiti e le condizioni di ammissibilità per l'adesione al corrispondente regime di sostegno attivato con la misura/sottomisura/tipologia di operazione. Al soggetto richiedente può essere concesso l'aiuto se, al momento della presentazione della domanda di sostegno fatte salve eventuali deroghe, sono soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità (ICO della domanda di sostegno).

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno di cui all'art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell'ambito del controllo in loco ai sensi dell'art. 49 dello stesso regolamento, qualora l'operazione ricada nel relativo campione. Una ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante in corso d'opera, in funzione della natura della modifica proposta. 3

Il bando pubblico ed il provvedimento di concessione dell'aiuto individuano, inoltre, i requisiti e le condizioni di ammissibilità che devono essere mantenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno ed al pagamento finale (periodo ex post) e che, pertanto, assumono il carattere dell'impegno/obbligo. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex post.

In virtù di quanto previsto all'art. 35.1 del Reg. UE n. 640/2014, il mancato rispetto dei requisiti e dei criteri di ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le deroghe concesse per il raggiungimento del requisito anche dopo la presentazione della domanda di sostegno o della concessione del contributo, comportano la non ammissibilità (rifiuto) all'aiuto ovvero la non ammissibilità della domanda di sostegno.

### **3. RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE**

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale è valutata e selezionata sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna misura del PSR, ed esplicitati nel dettaglio nei bandi pubblici che attivano le misure/sottomisure/tipologie di operazione. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. Nella presente misura/sottomisura/tipologia di operazione per l'accesso al sostegno è richiesto il possesso di un set di requisiti che comportano l'attribuzione di un punteggio 'minimo'. Tale vincolo costituisce, di fatto, una condizione di ammissibilità.

Le priorità ed i relativi punteggi attribuiti in base alla valutazione dei criteri di selezione concorrono, qualora ne ricorrano i presupposti, alla definizione delle graduatorie di ammissibilità.

Come per i criteri di ammissibilità, il bando pubblico stabilisce quali criteri di selezione devono essere mantenuti o, se del caso perseguiti o realizzati, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e comunque dopo la concessione dell'aiuto, assumendo, di fatto, la connotazione di "impegno". Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento.

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della domanda di sostegno. In questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione è previsto, inoltre, il punteggio 'minimo', che nel caso del bando pubblico di cui alla Determinazione n. G00727 del 26/01/2022, è pari a 20 punti con almeno 2 criteri il cui mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;
- controllo in loco. In tale sede, sono verificati i criteri di selezione che hanno determinato l'ammissione a finanziamento dell'operazione;
- controllo amministrativo alla richiesta di variante in corso d'opera allorché sarà necessario verificare se la modifica proposta ha effetti sulla priorità e/o punteggio assegnato all'operazione e che ne ha determinato l'ammissione a finanziamento. In caso di fuoriuscita dell'operazione dalla graduatoria di ammissibilità, l'operazione decade totalmente con esclusione dal finanziamento e revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione degli indebiti percepiti maggiorati degli interessi;

- le medesime valutazioni di cui al punto precedente sono svolte in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento del saldo, qualora si accerti una parziale realizzazione degli interventi finanziati.

#### 4. SANZIONI PRVISTE ALL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabilisce che:

- l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (CR); se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l'importo CR ricomprende anche l'importo dell'anticipo richiesto;
- l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (CA).

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la decadenza totale del sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100(CR - CA)/CA$$

Se  $X > 10$ , il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite, nei capitoli che seguono del presente documento.

**Le riduzioni ai sensi dell'articolo 63 del Reg. UE n. 809/2014** si applicano in sede di controllo di ogni singola domanda di pagamento, ad eccezione della sola domanda di anticipo. Pertanto, ai sensi di detta norma, l'eventuale scostamento tra "importo richiesto" ed "importo ammesso" deve essere rilevato, e sanzionato qualora la differenza tra i due superi il 10% dell'importo ammesso, sia in fase di pagamento dell'acconto, sia durante il controllo finale prima dell'erogazione del saldo. Si rammenta che qualora con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione (rendicontazione) di un eventuale anticipo già percepito, l'importo richiesto della domanda stessa ricomprende l'importo dell'anticipo richiesto.

#### 5. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto prevedendo, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione dell'aiuto.

In applicazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 come da ultimo recepite dalla DD n. G9774/2019 si riporta di seguito, per la **Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 8.5.1b** “*Sostegno alla Stesura di Piani di Gestione Forestale o Strumenti Equivalenti*” una tabella che riepiloga gli obblighi e gli impegni che il beneficiario dell’aiuto è tenuto a rispettare a seguito della concessione del premio, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (riduzioni/esclusione) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell’impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell’effettuazione dei controlli amministrativi o in loco svolti sulle domande di pagamento e, infine, l’indicazione della relativa sanzione (riduzione/esclusione) in caso di inadempienza. Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento del saldo finale e pertanto rientrano anche nell’ambito dei controlli ex-post.

**TABELLA A – Descrizione degli impegni/obblighi specifici della tipologia di Intervento 8.5.1b e Sistema dei controlli e delle sanzioni**

IMPEGNO/OBBLIGO	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p>Far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale che ha rilasciato il presente provvedimento, <b>entro 15 giorni</b> dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. <b>(ICO 53027 - “Sottoscrizione del provvedimento di concessione nei tempi previsti”)</b></p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario.</p> <p>Viene verificato il formale inoltro della PEC e l’avvenuta consegna alla Struttura competente nonché la sottoscrizione del provvedimento di concessione.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso. In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 e ss.mm. ii. in caso di mancato rispetto del termine dei <b>15 giorni</b> previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l’Amministrazione regionale competente provvede a trasmettere al beneficiario apposita <b>diffida</b> a sottoscrivere il provvedimento entro i <b>15 giorni</b> successivi alla data di notifica della diffida. La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall’aiuto.</p>
<p>Effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. <u>Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti</u> <b>(ICO 52851 - “Costi sostenuti e pagamenti effettuati”)</b>.</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto.</p> <p>Viene verificata la documentazione giustificativa delle quietanze dei pagamenti effettuati nonché la conformità dei servizi di pianificazione eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale ammessa a finanziamento.</p>	<p>Le spese sostenute con modalità di pagamento non consentite (pagamenti in contanti, con conti non intestati al beneficiario, ecc.) non sono riconosciute e pertanto considerate non eleggibili. Per le stesse non si procede al rimborso.</p>
<p>Garantire per tutta la durata del periodo di realizzazione della pianificazione (tagli, avviamenti, diradamenti, ecc.) il possesso e la disponibilità delle superfici oggetto della pianificazione, nel caso di alienazione dei terreni, di garantire il rispetto delle prescrizioni previste, gravanti sul territorio assestato oggetto di alienazione - ex post e di non distogliere dall’impegno e dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle La verifica viene effettuata mediante la realizzazione di progetti di taglio eseguiti in campo.</p>	<p>Decadenza dall’aiuto con un <b>RECUPERO</b>, quale indebito percepito, del contributo versato che varia in proporzione dell’anno in cui l’inadempienza avviene, con l’intensità del recupero calcolata sulla base delle seguenti aliquote percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>I° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>100%</b></li> <li>- <b>II° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>80%</b></li> </ul>

<p>5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite. (ICO 52858 “non alienazione i beni”);</p>	<p>La sanzione viene applicata nel caso in cui la modifica all’operazione collaudata e liquidata in sede di controllo amministrativo/in loco sulla domanda di pagamento finale si configura quale inadempienza agli impegni previsti ed anche nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente comunicata all’Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- III° anno di impegno ex-post = recupero del <b>60%</b></li> <li>- IV° anno di impegno ex-post = recupero del <b>40%</b></li> <li>- V° anno di impegno ex-post = recupero del <b>20%</b></li> </ul> <p><u>La percentuale di recupero è calcolata sull’importo versato al beneficiario quale spesa sostenuta per l’acquisto del bene alienato</u></p> <p><u>Nel caso in cui ricorra una inadempienza in ordine ad un obbligo/impegno riconducibile all’applicazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (IC 14052, IC 12838, IC 14054), come di seguito specificato, si applicano esclusivamente le riduzioni/esclusioni per inadempienze relative a detti obblighi</u></p>
<p>Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. <b>ICO 2463</b> “Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri” <b>ICO 2465</b> “Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte” <b>ICO 2466</b> “Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto”</p>	<p>In applicazione alle disposizioni recate dalla Determinazione Dirigenziale n. D09774 del 17/07/2019 e Determinazione G 02244 del 03/03/2020 ed a quanto richiamato nel provvedimento di concessione, alle quale si rinvia, la verifica del rispetto delle norme specifiche sugli appalti pubblici viene effettuata nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo amministrativo della domanda di sostegno;</li> <li>- controllo amministrativo della domanda di pagamento, secondo le seguenti modalità: o nella prima domanda di pagamento, sia che si tratti di anticipo/acconto/saldo, si procede in particolare alla verifica della correttezza della procedura di affidamento adottata, sia in termini di scelta della modalità di affidamento che in termini di correttezza della fase di selezione e aggiudicazione; o nella domanda di pagamento di acconto e saldo si effettuano le verifiche connesse alla fase di esecuzione del contratto di appalto;</li> <li>- controllo in loco. In questa sede, si provvede a verificare tutta la procedura di appalto: dalla fase di programmazione alla fase di esecuzione del contratto.</li> </ul>	<p>Per le <b>RIDUZIONI/ESCLUSIONI</b> per inadempienze in materia di appalti pubblici si applicano le disposizioni recate dalla Determinazione Dirigenziale n. D09774 del 17/07/2019 e Determinazione G 02244 del 03/03/2020 con la quale è stata adottata una check-list specifica per la verifica della regolarità dell’appalto, nonché per individuare le sanzioni da utilizzare nei casi di inadempienza alle norme medesime. Detta check-list richiama gli obblighi/impegni e la specifiche norme di riferimento che il beneficiario pubblico, per quanto di pertinenza è tenuto a rispettare in materia di appalti pubblici, nonché l’esito della verifica del controllo e l’eventuale riduzione/esclusione da applicare in caso di inadempienza</p>

<p>Corretta attuazione del progetto di pianificazione secondo lo standard previsto dalla DGR 126/2005; <b>(IC 53026</b> “corretta attuazione della pianificazione”)</p>	<p>Il calcolo della spesa ritenuta ammissibile deve essere eseguito secondo i criteri specificati nella DGR 126/2005 – MOD. 03/2004. Le spese ammissibili sono quelle definite dalla Tabella 5 di cui all’art. 7 dell’Allegato 2 della DGR 126/2005.</p>	<p>Verifica degli elaborati con la DGR 126/2005. – la stessa dovrà essere prodotta utilizzando il mod 3/2004 la ripartizione del territorio pianificato nelle diverse categorie assestamentali riscontrante. Le stesse devono corrispondere a quanto riportato all’interno del Piano presentato. Decadenza parziale dell’aiuto con una <b>riduzione</b> del 5% dello stesso</p>
<p>Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di trasmissione, tramite PEC, del provvedimento di concessione del contributo, è pari a <b>12 (dodici) mesi</b>. Per completamento della pianificazione deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato ivi compresa la trasmissione degli elaborati presso gli Enti competenti all’approvazione. <b>(IC 52855</b> - “<i>Rispetto del tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati</i>”). <b>(IC 52857</b> – “<i>Avvio dei lavori - Rispetto modalità e tempistiche</i>”)</p> <p>Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate, rispettivamente:</p> <p>a) per i soggetti privati, singoli o associati, non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo;</p> <p>b) per i soggetti pubblici, singoli o associati, non oltre i 90 (novanta) giorni successivi a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di aggiudicazione del servizio di pianificazione.</p>	<p>La verifica del rispetto del termine stabilito per l’avvio del servizio di pianificazione sarà effettuata come di seguito riportato: per i servizi, sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento e/o del conferimento dell’ordine e/o dell’incarico di servizio (incarico, convenzione, fattura accompagnatoria, ecc.).</p>	<p>Decadenza parziale dall’aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> dell’aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 “Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza”.</p>
<p>La domanda di pagamento per la richiesta del saldo, corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario <b>entro i 60 giorni</b> continuativi e successivi alla conclusione della pianificazione, per la cui data fa fede il certificato di fine pianificazione. <b>Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell’atto di approvazione formale dello stato finale del servizio di pianificazione.</b> <b>(ICO 52054</b> “Completezza formale e documentale della domanda di saldo ”).</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p> <p>L’ufficio istruttore competente provvede, entro il termine massimo di <b>60 giorni</b>, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a verificare la conformità dei servizi di pianificazione eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;</li> </ul>	<p>Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo comporta conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell’inadempienza, ed in particolare la portata della sanzione viene così applicataa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RIDUZIONE del 3% per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;</li> <li>- RIDUZIONE del 5% per un ritardo da 31 a 60 giorni;</li> <li>- RIDUZIONE del 10% per un ritardo da 61 a 90 giorni;</li> <li>- ESCLUSIONE con decadenza totale dall’aiuto in caso di ritardo superiore a 90 giorni</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;</li> <li>- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con i servizi di pianificazione realizzati;</li> <li>- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;</li> <li>- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;</li> <li>- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;</li> <li>- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.</li> </ul>	
<p>Conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per un periodo di durata <b><u>non inferiore a 5 anni dal pagamento del saldo (IC 14167</u></b> <i>“conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per un periodo di durata non inferiore a 5 anni dal pagamento del saldo”</i>).</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche ex-post accertano la disponibilità e la pronta reperibilità di tutta la documentazione contabile per la giustificazione e la tracciatura delle spese effettivamente sostenute e rimborsate</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del <b>5%</b> dell'aiuto.</p>
<p>Permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale degli Enti competenti, pena la decadenza dal beneficio e il contestuale recupero delle somme già erogate; <b>(IC 48651</b> <i>“garantire l'accesso ai siti di intervento e a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli”</i>);</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificata la disponibilità del beneficiario a consentire ed autorizzare lo svolgimento del controllo</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Il beneficiario deve partecipare ad un incontro tecnico, nel quale siano presenti il Funzionario istruttore, facente parte della struttura regionale, il soggetto incaricato alla redazione del Piano e il Responsabile del Procedimento e/o il beneficiario, al fine di valutare nella fase di redazione dello strumento di gestione la conformità dello stesso a quanto previsto dalla normativa vigente <b>(IC 52860</b> <i>“Conformità dello strumento di gestione”</i>)</p>	<p>Viene verificato che il beneficiario abbia richiesto formalmente un incontro alla Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione.</p>	<p>In caso di mancata richiesta da parte del beneficiario della convocazione all'incontro preliminare, entro il 50% del cronoprogramma di pianificazione, saranno applicate le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio e dei controlli pari alla riduzione del 3% dell'importo del contributo.</p>

<p>Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio (<b>IC 13322</b> “<i>Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività</i>”)</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.</p> <p>Viene verificata la disponibilità del beneficiario a restituire le informazioni di monitoraggio e valutazione richieste dall’Amministrazione</p>	<p>Decadenza parziale dall’aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del <b>5%</b> dell’aiuto.</p> <p>In attuazione delle disposizioni recate dalla DD G09774/2019 in caso di mancato rispetto del termine stabilito dall’Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall’Autorità di gestione, per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell’operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita <b>diffida</b> a trasmettere i dati completi entro <b>15 giorni</b> lavorativi dalla data di notifica della diffida alla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta, come già sopra specificato, l’applicazione di una riduzione del 5% del sostegno concesso.</p>
<p>Non richiedere, successivamente all’eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento (<b>IC 52859</b> “<i>Non richiedere, successivamente all’eventuale assegnazione del contributo, altre agevolazioni pubbliche per i PGAF o PPT oggetto del finanziamento.</i>”);</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.</p> <p>In fase di controllo ex-post verificare il beneficiario non abbia richiesto altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento mediante consultazione del registro nazionale sugli aiuti di stato</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Comunicare le cause di forza maggiore o circostanza eccezionale, entro i termini previsti. (<b>IC 14055</b> “<i>Notificare, entro i tempi previsti, i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali</i>”) e comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni sottoscritti, (<b>IC 14168</b> “<i>comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni</i>”)</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione</p> <p>Il verificarsi delle e cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2 del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell’articolo 33 delle “<i>Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni</i>”</p>	<p>La mancata comunicazione comporta la Decadenza parziale dall’aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del <b>3%</b> dell’aiuto.</p>

	<p><i>attuative regionali</i>” approvate con la DGR n. 147/2016 può comportare inadempienze da parte del beneficiario rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, di cui egli non sarebbe ovviamente ritenuto responsabile.</p>	
<p>Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto previsto dal bando pubblico, pena la decadenza dall’aiuto e la sospensione del pagamento del saldo; <b>(IC 33375 “Adeguata pubblicità dell’investimento – controllo in situ”)</b> <b>(IC 12085 “Adeguata pubblicità dell’investimento - controllo ex-post)</b></p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento di acconto/saldo finale.</p> <p>Vengono verificate in situ il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in materia di obblighi su informazioni e pubblicità</p>	<p>L’accertamento dell’eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta, in primo luogo, la <b>sospensione</b> del pagamento del saldo in virtù di quanto previsto all’art. 36 del Reg. UE n. 640/2014. Detta sospensione, da riferirsi all’autorizzazione al pagamento da parte dell’Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente alla situazione. In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo con applicazione di una <b>riduzione del 3%</b>. Qualora il saldo non sia dovuto, la riduzione sarà applicata al totale dei pagamenti già erogati per l’operazione.</p> <p>La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la chiusura delle attività di controllo sulla domanda.</p>

## 5.1 RIDUZIONI DEL PREMIO - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA.

Nel precedente capitolo 4 sono stati definiti, per ciascun obbligo/impegno, le sanzioni (riduzioni/esclusioni) da applicare per eventuali inadempienze da parte del beneficiario dell'aiuto. Per il calcolo dell'intensità della sanzione si è conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza; la sanzione applicabile è proporzionata e graduata in funzione dei livelli di inadempienza.

Di seguito, fatto salvo quanto già stabilito al presente capitolo 4, sono individuati gli **impegni/obblighi specifici** della tipologia di Intervento 8.5.1.b, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la **riduzione** del premio con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione).

Di seguito sono individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la **riduzione** del premio con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per una più puntuale e dettagliata definizione dell'impegno/obbligo si rinvia a quanto già specificato nella precedente Tabella "Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni" e nel provvedimento di concessione del contributo:

*Per i beneficiari privati: avviare i lavori entro 60 gg dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Avvio pianificazione oltre 60 gg ma entro 90 gg
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Avvio pianificazione oltre 90 gg ma entro 120 gg
Alto (5)	Avvio pianificazione oltre 120 gg	Avvio pianificazione oltre 120 gg	Avvio pianificazione oltre 120 gg

*Per i beneficiari pubblici: aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori entro 90 gg dalla data della deliberazione di accettazione del provvedimento di concessione.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Aggiudicazione definitiva ed inizio pianificazione oltre 90 gg ma entro 120 gg
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Aggiudicazione definitiva ed inizio pianificazione oltre 120 gg ma entro 180gg
Alto (5)	Aggiudicazione definitiva ed inizio pianificazione oltre 180 gg	Aggiudicazione definitiva ed inizio pianificazione oltre 180 gg	Aggiudicazione definitiva ed inizio pianificazione oltre 180 gg

## 5.2 MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

Nella tabella "Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni" di cui al precedente capitolo 4, sono stati individuati e descritti gli impegni ed obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare con indicazione della sanzione, riduzione o esclusione dall'aiuto, nel caso di inadempienza.

Nel capitolo 5.1 "Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza" sono stati individuati, ad ulteriore esplicitazione di quanto già specificato nel precedente capitolo 4, gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la riduzione del premio, con valutazione, per

ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione). Per detti impegni/obblighi l'inadempienza non comporta la decadenza totale con esclusione dall'aiuto, bensì una riduzione del sostegno calcolata in funzione del livello di inadempienza (basso = 1; medio =3; alto =5), in termini di gravità, entità e durata, nel rispetto della matrice (griglia) definita per ciascun impegno/obbligo.

Come già esplicitato nella richiamata DGR 133/2017, la gravità dell'inadempienza dipende in particolare dalle conseguenze che l'inosservanza di un impegno od obbligo producono rispetto all'obiettivo che lo stesso impegno od obbligo si prefigge, l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme, mentre la durata è collegata al periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza. La valutazione del livello di inadempienza e la relativa quantificazione della riduzione in termini sanzionatori, risponde ai principi di proporzionalità e gradualità.

Per ciascun impegno, pertanto, sono stati individuati degli indicatori al cui valore corrisponderà il livello basso/medio/alto dell'inadempienza in termini di gravità, entità e durata, posti tra loro in relazione nella matrice: livello di inadempienza – indicatore corrispondente – criterio (gravità, entità e durata).

In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione. Nel caso in cui l'importo cumulato delle sanzioni relative ad inadempienze che comportano riduzioni dell'aiuto superiori all'importo della domanda di pagamento si procede, oltrechè al mancato pagamento dell'importo richiesto, anche al recupero delle somme in eccesso per un importo pari alla differenza tra le sanzioni cumulate e l'importo del pagamento finale, maggiorate degli interessi.

In sede di controllo, il soggetto incaricato provvede, per ogni inadempienza riscontrata, alla quantificazione dei tre indicatori di verifica sulla base della 'matrice' suddetta. Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la misura/sottomisura/tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni/obblighi non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Negli altri casi, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione da applicare, si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1- 5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione. Per il calcolo della media si fa riferimento al numero complessivo degli indicatori e pertanto la media si calcola sempre dividendo il punteggio ottenuto per il fattore 3. Al punteggio medio, così ricavato, si abbineranno le corrispondenti percentuali di riduzione in base agli intervalli di valori in cui il punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

<i>Media aritmetica dei tre indicatori</i>	<i>Percentuale di riduzione corrispondente</i>
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$4,00 < x < 5,00$	10%

Pertanto in caso di applicazione di riduzioni del premio calcolate secondo le modalità suddette si procede alla rimodulazione del premio tenendo conto che il montante di riferimento al quale rapportare la riduzione percentuale (3%-5%-10%) è sempre il contributo pubblico totale concesso e non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento.

Il calcolo della riduzione, calcolata in percentuale, e la relativa decurtazione dell'aiuto viene sempre effettuata in sede di valutazione istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale.

#### ESEMPIO DI CALCOLO

Si fa riferimento ad una operazione per il quale è stato autorizzato e finanziato un contributo pubblico di 120.000 euro a fronte di un costo dell'investimento complessivo di euro 200.000, e pertanto con un'aliquota di finanziamento pari al 60%

Viene corrisposto un anticipo, a fronte della presentazione della relativa domanda di pagamento, di euro 60.000 (50% del contributo concesso).

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento di saldo finale per un contributo di € 40.000, che riconciliato con l'anticipo già erogato equivale ad un contributo richiesto (CR) pari a € 100.000 (a fronte del contributo concesso di 120.000 €). A seguito dei controlli amministrativi/in loco sulla realizzazione degli investimenti per i quali è stato concesso il contributo vengono accertate e ritenute eleggibili spese sostenute per complessive 150.000 € a cui corrisponde un contributo (CA) per un valore di € 90.000. Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. UE n. 809/2014, poiché la differenza (euro 10.000) tra CR e CA supera di più del 10% il CA, l'importo del contributo erogabile (CE) sarà pari a:

$$CE = CA - (CR - CA) = 90.000 - 10.000 = 80.000 \text{ euro.}$$

Ne consegue che per la domanda di pagamento a saldo potrà essere autorizzato un importo di € 20.000,00.

Ed ancora:

Se oltre all'applicazione dell'articolo 63 del Reg. 809/2014 ricorrono anche le condizioni per l'applicazione di eventuali ulteriori riduzioni per inadempienze non gravi si procede nel modo che segue.

Supponiamo che sia stata riscontrata una inadempienza non grave per l'impegno relativo a "dare avvio ai lavori, se l'operazione finanziata prevede investimenti strutturali, non oltre i trenta (30) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo (IC47842 "Rispetto del termine per l'avvio dei lavori") per la quale i previsti indici di verifica siano stati valutati come indicato nella seguente tabella:

<i>Livello di inadempienza</i>	<i>Gravità</i>	<i>Entità</i>	<i>Durata</i>
<i>Basso (1)</i>	1	1	1
<i>Medio (3)</i>			
<i>Alto (5)</i>			

Si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata:  $x = (1+1+1)/3 = 1$

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo:  $1,00 \leq x < 3,00$  che corrisponde ad una riduzione pari al 1 % dell'importo ammissibile al contributo.

L'importo del contributo che è possibile liquidare (CL) è così calcolato:

$$CL = 80.000 - (80.000 * 1\%) = 80.000 - 800 = 79.200$$

In questa seconda parte dell'esempio, ricorrendo entrambe le condizioni per l'applicazione dell'articolo 63 del Reg. UE n. 809/2014 e per le riduzioni per inadempienze non gravi, può essere liquidato al beneficiario per la domanda di pagamento del saldo finale di 40.000 € un aiuto complessivo di € 19.200 (40.000 € - (10.000 € + 10.000 € + 800 €)), che sommato all'anticipo già versato corrisponde ad un aiuto complessivo riconciliato di € 79.200.

### 5.3 RIPETIZIONE DELLA INADEMPIENZA

La DGR 133/2017 per "Ripetizione di un'inadempienza" stabilisce che la stessa "dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura che prevedeva investimenti analoghi".

La stessa DGR 133/2017 definisce "Inadempienza grave" quando si verifica una delle seguenti due casistiche:

- quando i suddetti criteri di gravità, entità e durata sono tutti di livello "alto" (valore = 5) e la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi;
- quando un'inadempienza che comporta in ogni caso la revoca totale del sostegno risulta ripetuta con adozione di un provvedimento di decadenza totale.

Qualora sia accertata un'inadempienza "grave", tale da comportare la decadenza totale dall'aiuto, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, da intendersi come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni in argomento. Per "anno civile dell'accertamento" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo, controllo in loco o ex post nell'ambito di cui è stata accertata l'inadempienza.

Le conseguenze di cui al capoverso precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

Se viene accertata la ripetizione di un'inadempienza non "grave" e questa non comporta la decadenza totale del sostegno, si applica una maggiorazione della riduzione riferita 20 all'inadempienza riscontrata, doppia della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione.

Sulle verifiche connesse alla "ripetizione" dell'inadempienza (art. 35.3 del Reg. UE n. 640/2014) viene inoltre stabilito che:

#### 1. Periodo di riferimento

- detto periodo sarà di quattro anni solo per i controlli che saranno svolti sino a tutto il 2024 (es. se nel 2024 si riscontra una violazione che determina la revoca totale, il periodo di riferimento per la verifica della eventuale ripetizione decorre dal novembre 2020).
- a partire dai controlli effettuati dal 2024, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020 (per es. nel 2021 si controlleranno comunque gli anni a partire dal 2016).

#### 2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione).

- la verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la tipologia di operazione ed estendersi all'intera misura per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi comuni a più tipologie di operazioni della misura (es. tempi di presentazione della domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati monitoraggio e per la valutazione; immediata cantierabilità, ecc.)
- la verifica della eventuale ripetizione si limita alla tipologia di operazione per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa tipologia di operazione.

#### **6. SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 898 DEL 23 DICEMBRE 1986 E SS.MM.II.**

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, ovvero le riduzioni/recuperi o esclusioni dal premio per l'inadempienza agli obblighi/impegni a carico del beneficiario, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.